



COMUNE DI ISOLA RIZZA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc.00660940230
Part. IVA 01688240232

COPIA

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 21-03-2020

Oggetto: Misure urgenti per l'attuazione dei D.P.C.M. 8.3.2020, 9.3.2020 e 11.3.2020 in ordine all'attività sportiva e motoria ed alla gestione degli animali domestici.

IL SINDACO

PREMESSO che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 ed 11 marzo 2020, che si sono connotati, tra l'altro, per aver imposto sull'intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

RICHIAMATI l'art. 2 del D.P.C.M. in data 9 marzo u.s. che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, lettera d), del D.P.C.M. in data 8 marzo, secondo il quale lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammesse a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;

ATTESO che i controlli disposti hanno accertato che lo svolgimento di attività fisica all'aperto costituisce motivo di aggregazione in cui non risulta possibile garantire il rispetto della necessaria distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RITENUTO, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologici che segnalano in modo evidente l'aggravamento dell'emergenza, di perseguire ogni misura volta alla tutela della salute pubblica provvedendo a limitare la mobilità delle persone motivate unicamente dallo svolgimento di attività sportiva o motoria ovvero per la gestione degli animali domestici;

VALUTATA la sussistenza delle condizioni di necessità e di urgenza, che fondano l'adozione del presente provvedimento, di vietare su tutto il territorio comunale l'attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico anche in quanto non rispondente a comprovate ed indifferibili esigenze primarie di necessità in relazione al contesto sopra specificato e di limitare gli spostamenti per la gestione degli animali domestici;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. ;

ORDINA

- di vietare lo svolgimento di attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico nel territorio comunale;

- di limitare lo spostamento per la gestione degli animali domestici, disponendo la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza dei proprietari nel raggio di 200 metri.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e durata fino al 3 aprile 2020 e per tutto il periodo di vigenza delle norme emergenziali stabilite dai decreti governativi adottati per fronteggiare il contagio da Covid -19.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

— la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

— la trasmissione :
al Sig. Prefetto,
al Comandante della Polizia Locale
alla Stazione dei Carabinieri di Oppeano.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- ✓ entro 60 giorni al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- ✓ entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

F.to BONINSEGNA SILVANO